



COMUNE DI LONGARE

Provincia di Vicenza

AREA LAVORI PUBBLICI, GESTIONE PATRIMONIO E AMBIENTE

Via G. Marconi 26
36023 Longare (VI)
codice fiscale
00415090240
tel. 0444/555012
fax 0444/953441

Ord. n. 57 del 23/10/2020

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA – ORDINANZA.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei 50 µg/m³.

CONSIDERATO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e dalle regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- l'Italia è deferita alla Corte di giustizia Europea, per la non corretta applicazione della direttiva 2008/CE nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2147;
- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- la Regione Veneto, con deliberazione di Consiglio regionale n. 90 del 19 aprile 2016 (B.U.R. 44 del 10.05.2016) ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA).

RILEVATO che:

- secondo quanto contenuto nell'Accordo di Bacino, le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:

SEMAFORO VERDE – nessuna allerta: nessuna superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM10;

SEMAFORO ARANCIO - Livello di allerta 1: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

SEMAFORO ROSSO - Livello di allerta 2: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;

- ARPAV:

- emana nei giorni di lunedì e giovedì (giorni di controllo) un bollettino che contiene il livello di allerta associato. Il bollettino aggiornato è consultabile alla pagina web: http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php;
- al raggiungimento del livello di allerta 1 (semaforo arancio) o 2 (semaforo rosso), invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di controllo (di lunedì e giovedì non festivi);

- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in

vigore fino al giorno di controllo successivo compreso.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 intitolato "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192", in particolare l'art. 5 comma 1;
- l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 - Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide;
- l'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni e integrazioni;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 963 del 11 aprile 2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2130 che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale, per cui il Comune di Longare, è inserito nella zona "IT0511 – Agglomerato Vicenza";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce "indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006".

CONSIDERATO che:

- le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc., unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinanti primari che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- come descritto nell'Allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. 23/05/2003, gli impianti di riscaldamento contribuiscono all'inquinamento atmosferico urbano;
- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l'adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento.

VISTI inoltre:

- gli esiti emersi durante il T.T.Z. del 20/10/2020 e le proposte espone in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 6/9/2018 e del 11/08/2020;
- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;
- il Regolamento comunale di Polizia Rurale e Ambientale, approvato con D.C.C. n. 46 del 28.11.2016, in particolare gli articoli da 43 a 49;
- l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3.

RITENUTO di adottare il presente provvedimento redatto sulla base di uno schema elaborato ed inviato dalla Provincia di Vicenza con nota pervenuta agli atti del Comune di Longare il 20/10/2020 – n. 13960 prot. com.le.

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali

ORDINA

dalla data del presente provvedimento al 31 marzo 2020 (termini iniziale e finale compresi), quanto di seguito riportato, secondo le indicazioni della Regione Veneto, come contenute nel nuovo "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano":

1. divieto di circolazione:

- per gli autoveicoli e veicoli commerciali di Categoria N1, N2 e N3, benzina Euro 0, 1, dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30;
- per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0 non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del "Nuovo Codice della Strada" - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

2. divieto di circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3, diesel, dal lunedì al

venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, di categoria inferiore o uguale ad "euro 3";

3. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "2 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;

4. divieto di mantenere acceso il motore:

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza degli impianti semaforici.

5. divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbruciamento delle ramaglie e altri residui vegetali), salvo i fuochi rituali contingentati secondo indicazioni comunali o per motivi di salute delle piante e per la preparazione dei cibi;

6. obbligo, nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 e smi:

a **massimi di 19°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle

- E.1 – residenza e assimilabili
- E.2 – uffici e assimilabili
- E.4 – attività ricreative e assimilabili
- E.5 – attività commerciali e assimilabili
- E.6 – attività sportive

a **massimi di 17°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93, con la sigla

- E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili

PRECISA

che le disposizioni di cui ai punti 1 e 2, si applicano ai seguenti tratti stradali, come risulta anche da segnaletica stradale:

CENTRO ABITATO del Capoluogo:

Via Bugano dal civico n. 69 in sx al civico n. 108 in dx direzione S.P. n. 247;
Vicolo Stretto;
Via Colderuga dal civico 28 al civico 48;
Via dei Martinelli;
Via Roma dal civico 18 in dx al civico 126 in dx direzione Noventa Vicentina;
Via Tombolea;
Via Villa Barbaran Capra;
Via G. Marconi;
Via Crosara dal civico 2 in dx al civico 17 in sx direzione Via S. Tecla;
Via della Specola;
Via Municipio dal civico 1 in sx al civico 15 in sx direzione Via Secula;
Via G. Verdi.

PRECISA

inoltre che il fermo della circolazione dei veicoli non si applica:

- alla S.P. n. 247 Riviera Berica;
- alla A31 "Valdastico sud";
- ai tratti di collegamento tra strade di cui ai precedenti punti, agli svincoli autostradali;
- ai parcheggi posti in corrispondenza delle fermate di interscambio dei mezzi pubblici ricadenti all'interno del centro abitato del capoluogo.

ESCLUSIONI

sono esclusi dai punti 1 e 2 del presente provvedimento anche secondo quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano e dal CIS regionale:

1. I veicoli ad emissione zero o ibridi purché funzionanti a motore elettrico;
2. I veicoli alimentati a benzina classificati Euro 0 ed Euro1 dotati di impianti omologati per il funzionamento a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica esclusivamente GPL o gas metano.

3. I veicoli ad alimentazione diesel, classificati Euro 3, dotati di impianti omologati che consentono il funzionamento del veicolo con l'utilizzo, addizionale o esclusivo (es. dualfuel, bifuel, monofuel), con carburanti alternativi quali il GPL o metano.
4. Gli autoveicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada"; autoveicoli dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale ed altri autoveicoli, sempre al servizio dei Corpi e Servizi di Polizia, con targa non civile (anche targhe sotto copertura) o per i cui accertamenti tecnici, immatricolazione e rilascio documenti di circolazione si applica quanto previsto dal comma 1 dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Tale eccezione non è estesa ai veicoli in uso ai cittadini statunitensi, pur se dotati di targa civile di copertura in sostituzione di quella AFI, poiché per tali veicoli, dalla carta di circolazione rilasciata dalle autorità statunitensi, non è possibile verificare la conformità alle direttive in vigore nella Comunità Europea.
5. Per i veicoli AFI le limitazioni al movimento previste dalla presente ordinanza devono applicarsi a:
 - A) Autovetture e i veicoli commerciali N1, N2, ed N3, ad alimentazione diesel o benzina immatricolati entro il 31 dicembre 1996 (data desumibile dalla carta di circolazione rilasciata dalle autorità statunitensi);
 - B) Ciclomotori e motoveicoli a due tempi, immatricolati entro il 31 dicembre 1999 (desumibile dal documento di circolazione rilasciato dalle autorità statunitensi);
6. I veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo; i veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale, domiciliare, i veicoli dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
7. Gli autobus adibiti al servizio pubblico ed al servizio di Enti, Aziende, Comunità, Scuole e i bus turistici;
8. I taxi e le autovetture in servizio di noleggio con conducente;
9. I veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza; i veicoli degli Enti Locali; A.I.M. Vicenza S.p.A.; Viacqua S.p.A.; A.I.M. Vicenza S.p.A. - Divisione Valore Città AMCPs (compresi i veicoli che operano in dipendenza di contratti d'appalto dal Comune); U.L.S.S.; ARPAV; Poste; ENEL; IPAB; Istituti di Vigilanza privata, i veicoli blindati destinati al trasporto valori disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998, n. 332, i mezzi adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale, i veicoli adibiti esclusivamente al pronto intervento su impianti, essenziali al funzionamento delle comunicazioni, dei servizi dell'acqua - luce - gas, alla gestione di emergenza di impianti (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc.); adibiti al trasporto di derrate deperibili; farmaci, quotidiani e periodici alle edicole, nonché quelli necessari a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali rientranti nell'ambito dell'elencazione di cui all'art. 1, lettera a), b) c) d) ed e) della legge 12.6.1990 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" (compresi i veicoli al servizio dei mezzi d'informazione privata), purché siano tutti facilmente individuabili da scritte o particolari simboli di riconoscimento esterni applicati alle fiancate della carrozzeria del mezzo di trasporto;
10. Veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico;
11. Veicoli con a bordo soggetti che ricevono prestazioni dalla Farmacia;
12. I veicoli adibiti al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno); di soggetti affetti da gravi patologie documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; delle persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili; cure, analisi e visite mediche; delle persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non;
13. I veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense, comunità e servizio pasti a domicilio;
14. I veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri, o di altre cerimonie religiose e relativi ed eventuali veicoli al seguito; i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;
15. I veicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero, i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;
16. I veicoli che effettuano il car-pooling, ovvero che trasportino almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto e per incentivare l'adozione di piani di mobility management aziendale;
17. I veicoli al servizio di persone che si devono recare alla stazione ferroviaria o alla stazione della Società Vicentina Trasporti (SVT) o a porti ed aeroporti, per accompagnare o per prelevare passeggeri di treni e/o autobus, compresi coloro che devono utilizzare i mezzi di trasporto ferroviari e/o ferrotranviari; i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o di biglietto e/o abbonamento treni/autobus in orari in cui non sia disponibile un adeguato servizio di trasporto pubblico;
18. I veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (comprovata da documentazione dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario all'andata e al ritorno, i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;
19. I veicoli degli ospiti di strutture ricettive simili, case d'accoglienza, o dei loro accompagnatori, situati nell'area

interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dalla struttura ricettiva simile o dalla casa d'accoglienza, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di autocertificazione;

20. I veicoli al servizio degli operatori assegnatari di posteggio nei mercati, limitatamente alle giornate in cui è in vigore la limitazione alla circolazione secondo quanto disposto dal presente provvedimento (con l'invito ad usare i veicoli nella fascia oraria in cui la circolazione è consentita per tutti i veicoli);
21. I veicoli con targa estera e targhe E.E i cui proprietari conducenti risiedano nel paese ove il veicolo è immatricolato;
22. I veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico così definiti e classificati dal Nuovo Codice della Strada, art. 60 del D.Lgs, n. 285/92, iscritti negli appositi registri tenuti dalle Associazioni riconosciute o aderenti alla specifica Federazione Internazionale. I conducenti di detti veicoli dovranno avere idonea documentazione a bordo riferita all'iscrizione o certificazione che comprovi l'appartenenza alle associazioni aderenti alle specifiche federazioni internazionali;
23. I veicoli autorizzati alla circolazione di prova, ai sensi del D.P.R. 24/11/2001 n. 474, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, ovvero per ragioni di vendita o di allestimento, muniti di targa prova;
24. I veicoli usati per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, limitatamente al percorso casa-scuola e limitatamente alla mezz'ora dopo e la mezz'ora prima l'orario di inizio e fine delle lezioni; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di autocertificazione, con l'indicazione degli orari di entrata ed uscita dei bambini e dei ragazzi (si consiglia il car pooling);
25. I veicoli condotti da ultrasessantacinquenni ed il veicolo sia di loro proprietà o di un familiare;
26. I veicoli delle autoscuole adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Vicenza, i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;
27. I veicoli utilizzati da direttori e giudici di gare sportive per recarsi al luogo della manifestazione, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti, i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;
28. I veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un'ora prima e un'ora dopo l'apertura e la chiusura delle attività, i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;
29. I veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento per la donazione;
30. I veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi dei D.Lgs. 81/2008, per sopralluoghi di carattere di urgenza. I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;
31. I veicoli commerciali ad alimentazione diesel, classificati Euro 3, unicamente per attività di carico/scarico merci dalle 8,30 alle 9,30 e dalle 12,30 alle 15,30. I conducenti dovranno esibire documento di trasporto o consegna merce adeguatamente compilato e datato;
32. I veicoli dei lavoratori turnisti (es. 06.00-14.00/14.00-22.00, o in ciclo continuo, es. 06.00-14.00/14.00-22.00/22.00-06.00), residenti o con sede di lavoro nel territorio comunale, limitatamente ai percorsi casa-lavoro sempre e solo a condizione che non ci sia sufficiente copertura del servizio di trasporto pubblico. L'eccezione in questione non riguarda i lavoratori con orario giornaliero spezzato (mattina e pomeriggio). I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o dichiarazione del datore di lavoro;
33. I veicoli del personale della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, del personale militare e civile del CoESPU, per il percorso più breve casa-lavoro, provvisti di autocertificazione;
34. I veicoli condotti da persone con ISEE in corso di validità, pari o inferiore a € 16.700,00 muniti dell'attestato ISEE in corso di validità da esibirsi in caso di accertamento;
35. I veicoli afferenti alla prestazione di servizi di assistenza e manutenzione immobili e all'attività cantieristica edile o stradale, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o mediante compilazione di autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere;
36. veicoli dei soggetti da e per le attività di ristorazione dalle 12.00 alle 14.00;
37. Veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.lgs n. 285/92;
38. Veicoli condotti da chi effettua assistenza ai soggetti in isolamento domiciliare fiduciario per il Coronavirus (Covid-19) provvisti di autocertificazione.

In mancanza di contrassegni distintivi (ad esempio quelli esposti dai medici o dai portatori di handicap), scritte o particolari segni di riconoscimento esterni, applicati alle fiancate della carrozzeria (come specificato al punto 9.), tutte le autocertificazioni dovranno essere esposte in modo chiaramente visibile sul cruscotto del veicolo ed esibite a richiesta degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia stradale, che potranno procedere a campione alla verifica di quanto sottoscritto.

L'autocertificazione dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, la motivazione del transito.

Si rammentano le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76, comma 1 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

AVVERTE

- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- che la classificazione delle apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
- chiunque abbia necessità per specifiche e particolari esigenze di deroghe ulteriori, le stesse saranno valutate caso per caso a cura del Comune, con eventuale previsione di rilascio di specifica autorizzazione.

RICORDA

- che chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "nuovo Codice della Strada";
- che l'inosservanza della rimanenti disposizioni è punita con la sanzione di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti da luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

INCARICA

il Comando di Polizia Locale a vigilare sulla corretta attuazione della presente ordinanza e di far osservare quanto in essa contenuto, nonché ad irrogare le relative sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti trasgressori.

INVITA

- a) la Cittadinanza ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano);
- b) la Cittadinanza ad utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della parte V[^] del D.Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato;
- c) le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l'utilizzo, nel periodo sotto indicato, dei mezzi a minore emissione;
- d) le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale;
- e) gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

DISPONE

- 1) che il presente provvedimento sia pubblicato ed inserito ad ogni e qualsivoglia effetto di legge e notiziale:
 - a) in via principale:
 - all'Albo Pretorio dell'ente;
 - nella home page del sito istituzionale dell'Ente: www.comune.longare.vi.it;
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "informazioni ambientali" – "aria" del predetto sito istituzionale;
 - b) in subordine:
 - negli spazi di pubblica affissione e comunque diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- 2) che copia del presente provvedimento venga trasmessa a:
 - Comando Polizia Locale per quanto di competenza - SEDE;
 - Azienda ULSS 8 Berica competente per territorio;
 - ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza;
 - Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
 - Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 6, 36100 Vicenza;
 - Servizio Forestale Regionale, Via Lanza 106, 36100 Vicenza;
 - Comando dei Carabinieri di Longare;

- S.V.T. Viale Milano, 138 Vicenza;
- agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati - LORO SEDI;
- Sindaci dei Comuni della Provincia di Vicenza classificati in Zona – Agglomerato Vicenza: Vicenza, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arzignano, Bolzano Vicentino, Caldogno, Chiampo, Costabissara, Creazzo, Dueville, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso, Quinto Vicentino, Sovizzo, Torri di Quartesolo, Zermeghedo.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

IL SINDACO
Zennaro Matteo

firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i., si informa che:

- Autorità emanante: Sindaco del Comune di Longare
 - Area di riferimento: Area Tecnica
 - Responsabile del Servizio: Ing. Giampaolo Simonato
 - Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Laura Chinaglia
- Tel. 0444 555444 – int. 2
Fax 0444 953441
e-mail: tecnico.lpp@comune.longare.vi.it
PEC: longare.vi@cert.ip-veneto.net

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.